

Modalità per la richiesta di rateizzazione delle sanzioni amministrative ex L. n. 689/81

La legge 689 del 1981 prevede la facoltà, attribuita all'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria, di disporre che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (da tre a trenta) ciascuna delle quali tuttavia non può essere fissata in misura inferiore a euro 15,49.

1. Si dispone di concedere, su istanza degli interessati che si trovino in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in seguito all'accertamento di illeciti amministrativi **dalla data in cui il verbale è divenuto titolo esecutivo fino alla messa in ruolo del titolo (art. 26 L. n. 689/81)**. Per titolo esecutivo s'intende decorsi i 60 giorni dalla notifica del verbale senza che sia intervenuto il pagamento in misura ridotta o sia stato presentato ricorso. Tali condizioni economiche disagiate devono essere adeguatamente documentate con certificazione attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
2. Di stabilire che l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;
3. Di concedere il beneficio della rateazione solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni;
4. Che l'istanza di rateazione presentata con autonoma richiesta sia sottoposta all'imposta di bollo;

Si informa l'utenza che le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata.